



Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica
Aggiornamento riparto risorse

Nota di Aggiornamento

23 luglio 2024

Il credito d'imposta ZES Unica (articolo 16, DL n. 124/2023, cd. DL Sud) è una misura agevolativa che recepisce, pur con alcune modifiche, le previgenti discipline del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e del credito d'imposta ZES.

La nuova disciplina agevolativa si iscrive nella "riforma" delle Zone economiche speciali, voluta dal Governo e realizzata col DL Sud. Tra le altre cose, essa ha comportato il venir meno delle precedenti 8 ZES, che avevano una specifica connotazione territoriale (essenzialmente legata alle zone portuali e retroportuali), e l'istituzione di un'unica ZES corrispondente all'intero Mezzogiorno.

Il credito d'imposta ZES Unica si qualifica come aiuto di Stato ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento GBER (Reg. UE n. 651/2014, in particolare gli articoli 13 e 14 relativi agli aiuti a finalità regionale). Per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tutto il territorio è ammissibile al credito d'imposta ZES. Per l'Abruzzo, sono ammessi solo alcuni Comuni.

I beneficiari del credito d'imposta sono tutte le imprese che effettuano investimenti iniziali strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES Unica. La dimensione di impresa non rileva ai fini dell'accesso alla misura, ma solo riguardo all'intensità del beneficio potenzialmente spettante. A differenza del previgente credito di imposta Mezzogiorno, per quello sulla ZES Unica sono previsti una soglia minima e un tetto massimo al costo complessivo dei beni agevolati, che va da 200 mila a 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

Al fine di poter fruire del credito di imposta, le imprese hanno dovuto inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, col dettaglio delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al prossimo 15 novembre.

Come da espressa previsione della norma istitutiva del credito d'imposta ZES unica (art. 16, co. 6, DL n. 124/2023), l'agevolazione è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro. Alla luce di tale limite di spesa, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, il 22 luglio scorso, il provvedimento contenente il riparto delle risorse disponibili rispetto all'importo totale dei crediti richiesti, definendo la percentuale da applicare all'ammontare del credito d'imposta comunicato¹. Tale percentuale è pari a 17,67% ed è il risultato del rapporto tra le risorse disponibili (1,67 miliardi di euro²) e l'ammontare dei crediti comunicati (pari a 9,45 miliardi di euro).

Tra le possibili ragioni di un così elevato ammontare di crediti comunicati rispetto allo stanziamento individuato è possibile riscontrare:

- l'orizzonte temporale per effettuare gli investimenti, molto ristretto (1° gennaio 2024-15 novembre 2024), potrebbe aver generato una "corsa" alla prenotazione di risorse;

¹ Ai sensi dell'art. 5, co. 4 del DM 17 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate, sulla base del limite di spesa complessivo, ha dovuto rendere nota, tramite provvedimento (n. 305765 del 22 luglio 2024), la percentuale di credito d'imposta fruibile, calcolata rapportando tale limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti richiesti.

² Vale la pena notare che le risorse disponibili su cui è stato effettuato il riparto da parte dell'Agenzia (1,67 miliardi di euro) risulta inferiore al limite di spesa stabilito dalla norma (1,8 miliardi di euro).

- il credito d'imposta ZES Unica, a differenza del previgente credito d'imposta Mezzogiorno, ammette anche gli investimenti in immobili strumentali, il cui valore, generalmente, è di elevata entità;
- il credito d'imposta ZES Unica prevede un'intensità di aiuto maggiore rispetto a quanto previsto con il credito d'imposta Mezzogiorno (v. Appendice), anche in conseguenza della - già richiamata - maggior estensione territoriale della Zona economica speciale.

Merita comunque ricordare che gli investimenti che non saranno effettuati entro il 15 novembre prossimo non daranno diritto alla fruizione del relativo credito d'imposta. Infatti, tra il 3 febbraio e il 14 marzo 2025 i soggetti che hanno presentato la comunicazione ma hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello comunicato, dovranno inviare all'Agenzia l'effettivo ammontare degli investimenti realizzati e il relativo credito maturato. Sebbene ciò probabilmente libererà risorse disponibili per un ulteriore riparto, ci si attende che gli importi fruiti/fruibili continueranno ad essere esigui.

Rispetto alla previgente agevolazione fiscale (credito d'imposta Mezzogiorno, art. 1, co. 98-108, L. n. 208/2015) merita osservare che, benché le intensità di aiuto fossero inferiori rispetto a quelle previste per il credito d'imposta ZES unica, non si era mai posto un problema di riparto delle risorse, poiché non era previsto un limite di spesa complessivo, al contrario del credito in commento.

Il dato sulle richieste del credito d'imposta ZES Unica, che è di oltre 5 volte superiore rispetto alla dotazione prevista, mostra che il sistema produttivo meridionale vive una fase di cambiamento, legato a una maggiore propensione ai nuovi investimenti e annessi insediamenti produttivi, in più settori economici e a valere su diverse filiere. Una domanda di investimenti che, per lunghi anni, è risultata sottodimensionata ma che comincia a mostrare segnali di cambiamento strutturale.

Nel passaggio dal precedente modello, che prevedeva il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle 8 ZES, a quello attuale, con il credito di imposta per la ZES unica e relativo limite di spesa complessiva di 1,8 miliardi di euro, si è compiuta una scelta di policy che, alla prova dei fatti, non è risultata affatto adeguata rispetto alla richiesta del sistema produttivo meridionale.

In più occasioni Confindustria, sin dall'adozione della norma, ha segnalato la criticità data dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare, l'estensione territoriale del beneficio e l'intensità rafforzata dello stesso, specie in una fase congiunturale caratterizzata da una forte ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno. Per non vanificare gli effetti della misura e, più in generale, dell'intera "operazione ZES Unica", è dunque necessario prevedere:

- un ammontare complessivo di risorse adeguato alla forte domanda di agevolazioni collegate a uno strumento, come il credito di imposta automatico, ritenuto dal sistema imprenditoriale tra i più efficaci.
- un orizzonte temporale dell'agevolazione fiscale almeno triennale, in grado di generare maggiore certezza per imprese e investitori, anche esteri, funzionale alla programmazione degli investimenti con una prospettiva di medio-lungo periodo.

Appendice

Intensità di aiuto credito d'imposta ZES Unica

Ammontare dell'investimento	Dimensione impresa	Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (107 3 a)		Basilicata, Molise e Sardegna (107 3 a)		Abruzzo (107 3 c)		Territori del Fondo per una transizione giusta			
		aliquota teorica	aliquota effettiva	aliquota teorica	aliquota effettiva	aliquota teorica	aliquota effettiva	Sardegna (in parte)		Puglia (in parte)	
								aliquota teorica	aliquota effettiva	aliquota teorica	aliquota effettiva
Investimenti ≤ 50 milioni di €	Grande	40%	7%	30%	5%	15%	3%	40%	7%	50%	9%
	Media	50%	9%	40%	7%	25%	4%	50%	9%	60%	11%
	Piccola	60%	11%	50%	9%	35%	6%	60%	11%	70%	12%
Investimenti > 50 milioni di €	Grande	40%	7%	30%	5%	15%	3%	40%	7%	50%	9%
	Media	40%	7%	30%	5%	15%	3%	40%	7%	50%	9%
	Piccola	40%	7%	30%	5%	15%	3%	40%	7%	50%	9%

Intensità di aiuto credito d'imposta Mezzogiorno

Dimensione impresa	Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Molise (per i beni acquisiti dal 2022) e Sardegna	Abruzzo
Grande	25%	10%
Media	35%	20%
Piccola	45%	30%